



R.G. n. 466/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei magistrati:

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| - Domenico Bonaretti | Presidente relatore |
| - Silvia Brat        | Consigliere         |
| - Manuela Cortelloni | Consigliere         |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **466/2022**, promossa con atto di citazione notificato in data 11.2.2022 e posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.11.2022

DA

**FRIULCHEM S.P.A.** (C.F. IT01307000933), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Federico Pergami, presso il cui studio, in Milano, Piazzetta Guastalla, n. 15, è elettivamente domiciliata,

**IMPUGNANTE**

CONTRO

**LALLEMAND PHARMA AG** (C.F. 00113998852), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Sonia Selletti, Roberta Beretta e Francesco Tiboni ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Milano, Via Larga, n. 8,

**RESISTENTE**

oggetto: impugnazione di lodo



## CONCLUSIONI

### Per FRIULCHEM SPA

*Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta:*

#### *NEL MERITO*

*In via principale*

- ) accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti negli atti difensivi depositati, la nullità/invalidità/annullabilità/inefficacia del pronunciamento impugnato, pronunciato inter partes dal Collegio Arbitrale in data 21 giugno – 29 luglio 2021 e comunicato in data 27.08.2021 dal ICC e non notificato;*
- ) accertare e dichiarare l'avveramento della condizione sospensiva prevista dal "Going concern transfer agreement" firmato in data 21.12.2007*
- ) conseguentemente condannare Lallemand Pharma AG in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA CHE-113.998.852, con sede in Via Selva 2, 6900 Massagno (Canton Ticino), al pagamento della somma di € 500.000 come previsto dal "Going concern transfer agreement" firmato in data 21.12.2007; o, in subordine, al pagamento della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa;*

#### *IN OGNI CASO*

- ) condannare Lallemand Pharma AG in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA CHE-113.998.852, con sede in Via Selva 2, 6900 Massagno (Canton Ticino), al pagamento delle spese, ivi compreso il rimborso forfetario del 15%, dei diritti e degli onorari di lite, oltre IVA e CPA del presente giudizio.*

### Per LALLEMAND PHARMA AG

*Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello:*

- previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, rigettare l'impugnativa proposta da Friulchem, in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondata, in fatto e in diritto, in rito e nel merito, per i motivi tutti di cui in atti, assolvendo Lallemand da ogni avversa pretesa;*
- In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori, con condanna dell'appellante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. ”*

## FATTO E PROCESSO



In data 18 febbraio 2020 la società Friulchem Spa ha promosso procedimento arbitrale<sup>1</sup> presso la Camera di Commercio Internazionale nei confronti di Lallemand Pharma AG, esponendo, in sintesi, che:

- il 21 dicembre 2007 Friulchem Spa aveva ceduto a Lallemand, con contratto di cessione di ramo di azienda (denominato “*Going Concern Transfert Agreement*”), i diritti relativi a un prodotto farmaceutico commercializzato con il marchio “Ismigen”;
- il prezzo di acquisto per la cessione era stato definito negli articoli 3 e 4 del contratto, in base ai quali Lallemand avrebbe dovuto corrispondere alla cedente un prezzo base (pari ad euro 1.400.000,00) alla data di stipulazione del contratto e un prezzo aggiuntivo (pari ad euro 500.000,00) subordinato al risultato di uno studio clinico (“Studio AIACE” = “Studio sull’approccio immunologico avanzato nell’esacerbazione della broncopneumopatia cronica ostruttiva BPCO”), come definito nell’Allegato 4.1.1 del contratto<sup>2</sup>;
- la società Lallemand, pur essendosi verificata la condizione sospensiva di cui all’art. 4 del contratto (*id est*, il risultato positivo dello studio clinico), non aveva provveduto al pagamento del prezzo aggiuntivo di euro 500.000,00;
- la stessa Lallemand, prima della conclusione dello studio clinico, aveva continuato a commercializzare il farmaco Ismigen e, quindi, l’esecuzione del contratto da parte della cessionaria poteva considerarsi quale rinuncia alla condizione;
- in subordine, ove il Tribunale arbitrale avesse ritenuto non raggiunto il risultato dello Studio previsto dalle parti, tale mancanza avrebbe dovuto essere imputata a Lallemand, a

---

<sup>1</sup> Ciò in forza della clausola compromissoria n. 16.1 di cui al contratto stipulato tra le parti in data 21 dicembre 2007, che recita:

*“16.1 Convenzione di arbitrato*

*16.1.1 Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente Contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità con il suddetto Regolamento.*

*16.1.2 La sede dell'arbitrato è Milano e la lingua del procedimento l'inglese. Ogni lodo pronunciato dal Tribunale sarà definitivo e vincolante.”*

<sup>2</sup> *“Tale obiettivo è soddisfatto se è dimostrata una riduzione del 25% della esacerbazione definita come un evento, nel corso naturale della malattia, caratterizzato da un peggioramento della dispnea, della tosse e/o dell'espettorato, al di là della variabilità giornaliera, sufficiente a giustificare un cambiamento nella gestione del paziente”.*



causa della negligenza della stessa nello stabilire una casistica sufficiente per il raggiungimento dell'obiettivo previsto dallo studio clinico, con conseguente presunzione di avveramento della condizione ai sensi dell'art. 1359 cc.

Concludeva domandando la condanna di Lallemand al pagamento dell'importo di € 500.000,00, come prezzo aggiuntivo ai sensi dell'art. 4 del contratto, nonché al risarcimento dei danni per la condotta contraria a buona fede tenuta dalla convenuta in pendenza della condizione ai sensi dell'art. 1358 c.c.

Lallemand si è costituita nel procedimento arbitrale (25 giugno 2020), eccependo l'incompetenza del Tribunale Arbitrale (in quanto il contratto prevedeva espressamente che qualsiasi controversia riguardante il pagamento del prezzo aggiuntivo dovesse essere risolta sottoponendola a un esperto indipendente che, secondo la definizione contenuta nell'articolo 1.22 del Contratto, avrebbe dovuto essere designato dalle Parti o, in caso di disaccordo, dal Tribunale di Zugo, Svizzera) e contestando nel merito le richieste di Friulchem.

Lallemand ha chiesto il rigetto delle domande avverse e ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro 926.711,01, deducendo che Friulchem aveva violato l'obbligo di adempiere al contratto in buona fede, mettendo in atto diverse azioni presso l'Agenzia Italiana del Farmaco e l'Agenzia Europea del Farmaco allo scopo di interrompere la commercializzazione del farmaco Ismigen.

Friulchem, a fronte della domanda riconvenzionale avversa, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale arbitrale, deducendo che essa esorbitava dal perimetro tracciato con la clausola compromissoria pattuita in contratto tra le parti.

All'esito del procedimento, il Tribunale arbitrale, con lodo datato 26 agosto 2021, affermata la propria competenza a decidere nel merito della controversia, ha respinto le domande rispettivamente avanzate dalle parti, compensato integralmente le spese di difesa e posto in capo alle stesse, in misura eguale, le spese dell'arbitrato.



Con atto di citazione notificato in data 11.2.2022, Friulchem ha impugnato il predetto lodo, deducendone la nullità per i seguenti motivi:

1. **Violazione ex art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c.:** contrasto motivazionale, per avere il Tribunale arbitrale erroneamente ritenuto che la condizione sospensiva prevista nella clausola contrattuale di cui al punto 4 dell'accordo non si fosse avverata;
2. **Violazione ex art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c.,** per non avere gli arbitri considerato avverata la condizione di cui al punto 4 del contratto ai sensi dell'art. 1359 c.c. (secondo Friulchem, il mancato avveramento della condizione sarebbe dipeso da una causa imputabile esclusivamente a Lallemand);
3. **Violazione ex art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c.,** perché il Tribunale arbitrale non avrebbe garantito il rispetto del diritto alla prova di Friulchem, avendo rigettato le istanze di prove testimoniali da questa formulate nell'atto introduttivo, per poi ritenere infondate - in quanto non provate - le domande dalla stessa azionate;
4. **Violazione ex art. 829 c. 1 n. 11 c.p.c.,** per contraddittorietà del lodo nella parte in cui il Tribunale arbitrale ha escluso che Lallemand avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede *ex art. 1358 c.c.*;
5. **Violazione** della clausola compromissoria e dei suoi limiti applicativi.

La causa è stata iscritta *sub* r.g. 466/2022 e la prima udienza fissata al 2.11.2022.

Lallemand si è costituita (10.10.2022), contestando ammissibilità e fondatezza del gravame avverso e concludendo per il rigetto dell'impugnazione e la condanna di Friulchem ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc.

All'udienza del 23.11.2022 le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusivi.

## MOTIVI DELLA DECISIONE



Con riferimento al **primo, secondo, terzo e quarto motivo di impugnazione**, con i quali Friulchem deduce la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 c. 1 n. 11, paiono opportune alcune brevi premesse.

Deve in primo luogo osservarsi che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per determinati vizi *in procedendo* e, per inosservanza di regole di diritto, esclusivamente nei limiti di cui alla norma citata.

Essa non dà luogo ad un giudizio di appello che autorizzi in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, consistente nell'accertare se sussista o non sussista taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori *in procedendo* o *in iudicando* (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 9387/2018).

Soltanto in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo *iudicium rescissorium* (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 5857/2000).

Inoltre, quanto alla nullità per violazione dell'art. 829 c. 1 n. 11 cpc, deve osservarsi in diritto che l'impugnazione sulla motivazione è ammessa soltanto in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale, restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dagli arbitri.

Ed invero, l'art. 829 c.p.c. c. 1 n. 11, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto *“quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza*



*assoluta di motivazione*” (Cass. n. 12321/2018; Cass. n. 291/2021; Cass. n. 2747/2021; Cass. n. 17645/2021).

Occorre ricordare poi che l’art. 829, comma 3, c.p.c. – nella sua formulazione successiva alla riforma intervenuta nel 2006 (d.lgs. n. 40/2006), che ha invertito il rapporto regola/eccezione stabilito dal precedente dettato normativo – prevede che l’impugnazione per “*violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia*” è ammessa soltanto “*se espressamente disposta dalle parti o dalla legge*” (cfr *infra*, nota 3).

Ciò premesso, appare evidente come l’odierna impugnante, con i motivi sopra richiamati, abbia svolto una critica nel merito delle motivazioni poste a fondamento del ragionamento del Tribunale arbitrale, mirando a introdurre surrettiziamente un sindacato della Corte, circa il contenuto del lodo impugnato, sul presupposto, frutto di una forzatura dialettica, di una pretesa contraddittorietà della motivazione stessa.

Segnatamente, l’odierna impugnante censura la decisione degli arbitri nelle parti in cui questi hanno ritenuto non avverata la condizione sospensiva a cui era sottoposto il pagamento del prezzo aggiuntivo pattuito tra le parti e hanno escluso la malafede della resistente Lallemand in pendenza della condizione (primo, secondo e quarto motivo), nonché per non avere ammesso i mezzi di prova richiesti da Friulchem nel corso del procedimento arbitrale (terzo motivo).

Ebbene, le valutazioni svolte dagli arbitri circa i suddetti elementi, attenendo al merito della controversia, devono ritenersi evidentemente riservate all’apprezzamento degli arbitri, non potendo questa Corte, tenuto conto di quanto osservato sopra, procedere al riesame della decisione assunta in detta sede.

Parimenti, le argomentazioni di Friulchem a sostegno di una erronea interpretazione e valutazione dei diversi orientamenti giurisprudenziali relativi alle norme codicistiche in materia di condizione apposta al contratto (in particolare, gli artt. 1358 e 1359 c.c.) non possono essere sottoposte al vaglio della Corte, atteso che non ricorre né un’espressa



pattuizione delle parti<sup>3</sup>, né una norma specifica, tali da autorizzare la censura per violazione delle regole di diritto ai sensi dell'art. 829 c. 3 cpc.

E, d'altro canto, pur volendo prescindere dalla natura e dal contenuto delle censure avanzate da Friulchem in questa sede, deve osservarsi che nel lodo impugnato non si ravvisa alcun vizio di motivazione contraddittoria ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 11 cpc.

In tal senso, pare sufficiente richiamare sinteticamente il contenuto della pronuncia arbitrale.

Infatti, il Collegio:

- ha respinto l'eccezione di incompetenza avanzata da Lallemand, rilevando, da un lato, che le parti avevano avviato il procedimento per la nomina dell'Esperto indipendente, senza tuttavia insistere per raggiungere un accordo e dimostrando così di non avere interesse a quel procedimento, e, dall'altro, che in ogni caso l'ambito della clausola compromissoria era sufficientemente ampio da includere anche le controversie relative al pagamento del prezzo aggiuntivo di cui all'art. 4 del contratto;
- ha respinto le domande avanzate da Friulchem, ritenendo che:
  - a. non potesse dirsi verificato l'evento oggetto della condizione sospensiva, posto che, sulla base della documentazione in atti e degli elementi emersi nel corso del procedimento, lo studio Aiace non aveva raggiunto l'obiettivo prefissato;
  - b. Friulchem non aveva provato che la condizione non si fosse avverata per causa imputabile a Lallemand (in particolare, non vi era prova che lo Studio AIACE avrebbe ragionevolmente raggiunto il risultato previsto se Lallemand, in qualità di *sponsor* dello Studio, avesse chiesto l'adozione delle misure correttive che Friulchem riteneva necessarie);
  - c. non poteva ritenersi che Lallemand avesse un interesse contrario all'avveramento della condizione, atteso che, se lo studio Aiace avesse raggiunto l'obiettivo prefissato, Lallemand avrebbe ottenuto effetti particolarmente positivi nella fase di commercializzazione del prodotto;

---

<sup>3</sup> Cfr. la clausola compromissoria sopra riportata, pag. 3, nonché il Regolamento arbitrale ICC in essa richiamato, doc. B Lallemand, che, all'art. 35 c. 6, così dispone: *“il lodo è vincolante per le parti. La sottoposizione della controversia al Regolamento comporta per le parti l'impegno a dare prontamente esecuzione al lodo e la presunzione che esse abbiano rinunciato a tutti i mezzi di impugnazione a cui possono validamente rinunciare”*.



d. neppure risultava provato che Lallemand avesse, con propria condotta in mala fede, pregiudicato gli interessi e le aspettative di Friulchem ai sensi dell'art. 1358 c.c.;

e. la condizione riguardava soltanto il pagamento del prezzo aggiuntivo e, poiché Lallemand aveva sempre rifiutato di pagare tale somma, non si poteva dedurre una tacita rinuncia alla suddetta condizione;

- ha respinto la domanda riconvenzionale avanzata da Lallemand, dopo aver dichiarato la propria competenza su tale domanda, ritenendo non provato che le azioni intraprese da Friulchem con le autorità Aifa ed Ema avessero arrecato un pregiudizio in capo all'odierna resistente.

A fronte di tale ricostruzione, può chiaramente affermarsi che il lodo impugnato non risulta inficiato né da carenze motivazionali tali da determinare l'impossibilità assoluta di ricostruire l'*iter* logico e giuridico degli arbitri, né tantomeno da una totale assenza di motivazione.

Per le ragioni esposte, i primi quattro motivi di impugnazione devono essere rigettati in quanto infondati.

Con il **quinto motivo** di impugnazione Friulchem deduce la nullità del lodo (presumibilmente ai sensi dell'art. 829 c. 1 n. 4 cpc)<sup>4</sup>, sostenendo che gli arbitri non avessero competenza a decidere sulla domanda riconvenzionale avanzata da Lallemand, essendo la medesima relativa a fatti e ad accadimenti del tutto estranei al perimetro della clausola compromissoria contenuta nell'accordo, avente ad oggetto esclusivamente le controversie derivanti e connesse al contratto stipulato *inter partes*.

Il motivo è inammissibile.

La resistente Lallemand ha correttamente eccepito il difetto di interesse dell'impugnante con riferimento a tale motivo di impugnazione.

---

<sup>4</sup> L'odierna impugnante Friulchem indica il quinto motivo di impugnazione come "violazione ex art. 829 n... c.p.c. – violazione della clausola compromissoria e dei suoi limiti applicativi"



Per costante orientamento della Suprema Corte, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, e deve essere quindi apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, se non quando la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima (cfr. Cass. Civ. n. 38054/2022, Cass. Civ. 692/2022, nonché, *ex plurimis*, Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 13395; Cass., Sez. I, 12/04/2013, n. 8934; Cass., Sez. V, 4/04/2004, n. 6546).

Nel caso di specie, è evidente che Friulchem non trarrebbe alcuna utilità giuridica da un ipotetico accoglimento del motivo di impugnazione sopra richiamato, posto che la domanda risarcitoria avanzata da Lallemand nel procedimento arbitrale è stata rigettata e, limitatamente ad essa, l'odierna impugnante è risultata vittoriosa.

Né Friulchem potrebbe in alcun modo giovare della declaratoria di nullità del lodo, atteso che l'accoglimento di tale motivo di impugnazione condurrebbe, ai sensi dell'art. 830 c. 1 cpc, ad una pronuncia di nullità della decisione arbitrale limitatamente alla parte - evidentemente scindibile - in cui gli arbitri hanno rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata da Lallemand, senza che ciò influisca sulla possibilità per l'odierna impugnante di ottenere la condanna della resistente al pagamento del prezzo aggiuntivo pattuito nella clausola 4 del contratto.

Sul punto, Friulchem si limita a replicare che *“ogni parte ha diritto a che le controversie siano decise dal giudice naturale precostituito per legge”*; replica che, alla luce dell'orientamento della Suprema Corte sopra ricordato, non può certamente costituire una valida argomentazione a sostegno del motivo dedotto.

*Ad abundantiam*, si osserva che, anche volendo prescindere dai succitati profili di inammissibilità, il tenore letterale della clausola compromissoria contenuta nel contratto sottoscritto tra le parti (*“...tutte le controversie derivanti e connesse con il presente contratto”*) è,



ad avviso della Corte, sufficientemente ampio da ricomprendere anche la domanda avanzata da Lallemand in sede arbitrale, atteso che la richiesta – avente ad oggetto il risarcimento dei danni asseritamente provocati dalle azione intraprese da Friulchem dinanzi ad Aifa e ad Ema volte ad ottenere la rimozione del farmaco Ismigen dal mercato – risulta strettamente collegata al contratto stipulato tra le parti.

In definitiva, la Corte ritiene che l'impugnazione proposta da Friulchem spa non possa trovare accoglimento.

Quanto alle spese del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno in concreto profuso dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 260.001 - 520.000) e dunque in complessivi € 14.239,00 (di cui euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva ed euro 7.298,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, non essendosi effettivamente svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.

Infine, la Corte non ravvisa nel caso in esame i presupposti per condannare l'odierna impugnante ai sensi dell'art. 96 c. 3 cpc, non potendosi ragionevolmente ritenere sussistente in capo a Friulchem, ferma l'infondatezza dell'impugnazione avanzata in questa sede, una condotta pretestuosa oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo.

### **P.Q.M.**

La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione di nullità proposta da Friulchem Spa avverso il lodo emesso in data 26 agosto 2021, che ha definito la procedura arbitrale avviata dalla stessa Friulchem nei confronti di Lallemand Pharma AG;



- 2) per l'effetto, conferma il lodo impugnato e condanna l'impugnante a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 14.239,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 23.2.2023

Il presidente est.  
Domenico Bonaretti

Arbitrato in Italia

